

n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

o) possesso numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

p) stato di disoccupazione;

q) qualità di pensionato e categoria di pensione;

r) qualità di studente;

s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

u) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato»;

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). —

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato dichiarazione sostitutiva».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 71 (*Modalità dei controlli*). — 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredato dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 88-bis, comma 12-ter, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si veda nelle note alle premesse.

21G00171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2021.

Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

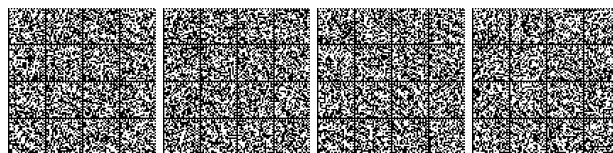
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte III relativa a norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede una dotazione originaria di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, destinata a sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord; e l'art. 1, comma 111, come modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produt-



tive e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero della transizione ecologica e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica e che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate ad interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Lo stesso art. 7, comma 2, stabilisce che agli interventi descritti nel medesimo comma, dovrà essere destinata in ciascun Accordo di programma una percentuale minima del 20 per cento delle risorse in esso previste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 43 del 26 febbraio 2019, recante la direttiva generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero e, in particolare, l'Obiettivo strategico 5 (Potenziamento delle politiche di prevenzione mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico) e la previsione concernente la revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 con la collaborazione delle regioni e delle autorità di bacino distrettuali al fine di rendere più efficaci e più snelle le procedure per l'individuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la nota n. 6049/C5AMB del 14 dicembre 2018, con la quale il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato le designazioni dei rappresentanti regionali nel Gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico per le macroaree nord, centro e sud, nonché della regione Sardegna;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualsiasi oggetto di interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Considerato che l'«Aggiornamento dei criteri e delle modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento», allegato al presente decreto, è stato redatto all'esito dei lavori del gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico istituito presso il Ministero della transizione ecologica con la partecipazione dei suddetti rappresentanti regionali e delle autorità di bacino distrettuali;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. 23157 del 16 giugno 2021;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso il parere nella seduta del 4 agosto 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega alla firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, l'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell'ammissione a finanziamento.

2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano il presente decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, nonché nel rispetto della normativa europea di settore.

Art. 2.

Abrogazioni e disposizioni finali

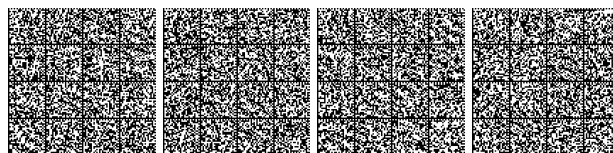
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già presentate si intendono ritirate.

4. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera gggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e garantendo l'interoperabilità con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale così come previsto dall'art. 1, comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190.



6. È fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI

Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2648

ALLEGATO I

(ARTICOLO 1)

Sommario

- 1. PREMESSE**
- 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI**
 - 2.1 Fase 1: inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni**
 - 2.2 Fase 2: valutazione dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale.**
 - 2.3 Fase 3: convalida dell'intervento e assegnazione del punteggio.**
 - 2.4 Criteri per la classificazione degli interventi.**
- 3. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI**
 - 3.1 Fase 4: riscontro classificazione degli interventi presentati**
 - 3.2 Fase 5: valutazione economica ed appaltistica**
- 4. FASE TRANSITORIA**
- 5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**
- 6. CATALOGO ESEMPLIFICATIVO DI INTERVENTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA E RECUPERO DEGLI ECOSISTEMI E DELLA BIODIVERSITÀ (EX COMMA 2, ART. 7 L. 164/2014)**
- 7. SCHEDA PER PROPOSTE INTERVENTI**



1. PREMESSE

Con il presente decreto, in attuazione dell'art.10, comma 11, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, vengono individuati i criteri, le modalità e le procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I criteri di selezione e la sequenza di accertamento di seguito descritti non si applicano nel caso di interventi di manutenzione ordinaria.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il procedimento da seguire per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è strutturato in tre fasi distinte:

- **Fase 1:** fase di inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni;
- **Fase 2:** fase di valutazione dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale;
- **Fase 3:** fase di convalida intervento e assegnazione punteggio.

Il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE) coordina e supervisiona le tre fasi sopra indicate.

2.1 Fase 1: inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni

Le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono essere inserite nel data base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo - ISPRA) a cura delle Regioni.

Per ogni istanza di finanziamento sono fornite, secondo il principio della massima completezza e rigore, i dati e le informazioni tecniche ed amministrative richieste dal *form* di caricamento appositamente predisposto (di seguito denominato "scheda istruttoria") e deve essere eseguito l'upload dei file relativi ai progetti approvati, ancorché in linea tecnica, secondo il livello disponibile (Studio preliminare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 14 luglio 2016, Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo).

Ogni richiesta riguarda un singolo intervento, al quale corrisponde un proprio codice ReNDiS. Per gli interventi composti da più lotti ogni lotto deve avere una propria richiesta.

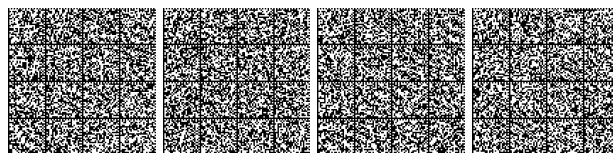
Gli interventi devono essere identificati con il proprio Codice Unico di Progetto (CUP), pena l'esclusione dal finanziamento.

La compilazione della "scheda istruttoria" è da intendersi come attività *preistruttoria* condotta dalla Regione richiedente ed è tesa a fornire, secondo una struttura sintetica, gli elementi alla base delle successive fasi di valutazione dell'intervento proposto al finanziamento.

Il sistema ReNDiS non consente il passaggio alle fasi successive, in mancanza della compilazione anche di uno solo dei campi obbligatori richiesti dalla "scheda istruttoria".

Pertanto, la Regione deve avere cura di riempire tutti i campi previsti e di caricare la documentazione minima per consentire la successiva fase di valutazione delle finalità dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino distrettuale.

La "documentazione minima" da inserire nel sistema, a cura della Regione richiedente, si riferisce almeno ad uno Studio preliminare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 14 luglio 2016 o progetto dell'opera da elaborare con i seguenti contenuti:



- elaborati tecnici finalizzati a verificare la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino;
- relazione di compatibilità con la pianificazione di bacino in cui sono illustrati gli effetti indotti dall'opera nel contesto fisico-ambientale di riferimento e come le opere previste nel progetto incidano sulla mitigazione o riduzione della pericolosità o del rischio idraulico e idrogeologico;
- individuazione di tipologia ed ubicazione del dissesto;
- individuazione di caratteristiche ed ubicazione delle opere;
- relazione funzionale tra opere proposte ed individuate e dissesto nonché, ove necessario, con i fenomeni di degrado degli ecosistemi fluviali e degli habitat ripariali;
- indicazione delle "opere accessorie" la cui percentuale non deve essere superiore al 10% dell'importo dei lavori, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati, indicate separatamente nella stima dei lavori;
- documentazione tecnico economica/amministrativa (quadro economico, quantificazione economica, cronoprogramma tecnico-finanziario, atto di approvazione in linea tecnica).

Si intendono "opere accessorie" quelle che, sebbene collegate all'intervento principale da una necessaria strumentalità, presentano una propria funzionalità autonoma che risulta riconoscibile sia in fase esecutiva che a conclusione dell'intervento. Non si intendono opere accessorie, bensì elementi costitutivi dell'intervento stesso, tutte quelle opere necessarie alla piena funzionalità dell'intervento (anche ai fini della successiva gestione ed esercizio in condizioni di sicurezza). Qualora l'importo delle opere accessorie superi il 10% dell'importo dei lavori, salvo maggiori oneri derivanti da vincoli sovraordinati o da necessità di maggiore riduzione dell'impatto ambientale dell'opera principale, occorre esplicita dichiarazione della Regione circa l'esclusione dal finanziamento statale del costo eccedente. Le opere accessorie devono essere indicate ed evidenziate nella stima dei costi dell'intervento in una voce separata. Su richiesta del MiTE, ISPRA, nell'ambito della successiva Fase 4, potrà svolgere verifiche a campione in merito alla coerenza con quanto sopra indicato.

Una volta avvenuto il corretto inserimento delle informazioni tecniche ed amministrative, nonché dei file relativi agli elaborati tecnici necessari per le successive valutazioni della Autorità di bacino distrettuale, la Regione certifica quanto inserito attraverso l'atto della validazione, che costituisce il termine della Fase 1.

La conclusione di tale fase viene comunicata dal sistema ReNDiS all'Autorità di bacino Distrettuale di competenza.

La scheda è comune per tutte le tipologie di intervento, con alcuni campi che vanno compilati indicando parametri differenziati in funzione del tipo di dissesto considerato: alluvione, frana, erosione costiera, valanga e inondazione marina. In caso di tipologia mista è necessario indicare anche la tipologia prevalente.

Con riferimento ai criteri di valutazione, si precisa che gli interventi proposti a finanziamento sono distinti in due categorie:

- a) per "*interventi ordinari*" si intendono gli interventi in grado di raggiungere in maniera autonoma l'obiettivo perseguito, ovvero una rete di interventi organici e/o multisettoriali coerentemente rivolti al raggiungimento di un obiettivo comune e per i quali si giustifica un'attuazione unitaria e coordinata, che superano la dimensione locale in quanto interessano un'area vasta.
- b) gli "*interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità*", previsti dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014, devono essere in



grado di permettere il raggiungimento integrato degli obiettivi fissati dai Piani di gestione delle acque, in attuazione della direttiva 2000/60 CE e di quelli fissati dai Piani di gestione delle alluvioni, in attuazione della direttiva 2007/60 CE.

Questa tipologia di interventi rientra nell'ampio insieme delle cosiddette "*infrastrutture verdi*", come introdotte dalla comunicazione della Commissione Europea del 2013 n. 249, che costituiscono una rete di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite per fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici come la depurazione delle acque, la qualità dell'aria, la mitigazione del dissesto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le infrastrutture verdi migliorano la resilienza alle catastrofi naturali come frane e alluvioni, valanghe, mareggiate. Infatti, gli impatti di questi eventi possono essere ridotti ricorrendo a soluzioni su *nature-based* come pianure alluvionali funzionali, zone ripariali, foreste di protezione in aree montane, cordoni litorali e zone umide litoranee che possono essere realizzate, tra l'altro, in combinazione con infrastrutture grigie per la riduzione del rischio residuo.

Nel rispetto delle previsioni normative, i progetti ritenuti ammissibili appartenenti alla categoria b), se presenti, accederanno prioritariamente al finanziamento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014.

Si riporta al paragrafo 6, a mero titolo esemplificativo, un catalogo di azioni dirette alla *riqualificazione integrata* dei corsi d'acqua, al quale fare riferimento ai fini della valutazione da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale.

2.2 Fase 2: valutazione dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale.

L'Autorità di bacino Distrettuale di competenza (di seguito "Autorità") esprime parere, sulla piattaforma ReNDiS-web, con riferimento alla coerenza dell'intervento inserito rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti e valuta la coerenza dei dati relativi ai criteri di classificazione inseriti dalla Regione con quelli in proprio possesso, disponendone l'eventuale modifica, entro 30 giorni dalla validazione da parte delle Regioni, che costituisce la conclusione della Fase 1.

L'Autorità, entro lo stesso termine, può richiedere chiarimenti e integrazioni documentali alla Regione sull'intervento o sul gruppo di interventi presentati.

In tal caso, la Regione provvede a caricare sul sistema ReNDiS-web i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti entro i successivi 15 giorni.

Su richiesta motivata della Regione, l'Autorità può concedere per la presentazione delle integrazioni documentali e dei chiarimenti richiesti una proroga ai 15 giorni, per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni. L'Autorità riceve i chiarimenti e/o le integrazioni richieste completa le attività di propria competenza entro i successivi 15 giorni. In caso di difetto o incompleta integrazione, la relativa richiesta si intende ritirata, con la contestuale archiviazione della stessa in un apposito elenco. È fatta salva la possibilità, da parte del Soggetto responsabile della programmazione, di riproporre l'intervento.

L'Autorità valuta che dagli elaborati tecnici caricati in ReNDiS risulti che l'opera e/o i suoi effetti ricadano in aree perimetrate nella pianificazione di bacino, oppure in aree comprese negli aggiornamenti in corso della pianificazione di bacino o in aree colpite da eventi calamitosi recenti (eventi inseriti e validati nelle piattaforme nazionali dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia - IFFI o del catalogo nazionale degli eventi alluvionali - FloodCat). Pertanto, esprime il parere sulla compatibilità con gli strumenti di bacino vigenti per le aree di interesse



del progetto e sulla incidenza delle opere sulla mitigazione della pericolosità o del rischio idraulico ed idrogeologico. Inoltre, verifica se gli interventi definiti integrati siano ammissibili come tali, altrimenti l'intervento risulterà di tipo ordinario.

L'Autorità verifica, se pure in via preliminare, con eventuali prescrizioni per la fase esecutiva, che gli interventi rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corsi idrici come riportato all'art. 4, punti 7, 8 e 9 della *Direttiva Acque* (DIR/2000/60/CE). In particolare, relativamente alla valutazione del deterioramento e all'eventuale mitigazione degli impatti negativi sul corpo idrico si può fare riferimento a quanto indicato nella Linea Guida n. 36 "Esenzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 4, paragrafo 7", approvata nell'ambito della Strategia Comune di Attuazione (CIS) della Direttiva quadro acque ed alla Direttiva alluvioni.

Nel caso in cui l'intervento concorra all'attuazione di una misura di piano, il sistema assegna ulteriori punteggi cumulativi a quelli dei criteri di valutazione secondo le modalità illustrate al paragrafo successivo.

Al fine di ridurre le tempistiche di valutazione degli interventi e di snellire i processi, questa fase non viene eseguita per gli interventi già finanziati con il fondo progettazione di cui al DPCM 14 luglio 2016, essendo questi ultimi già stati sottoposti ad una valutazione specifica da parte dell'Autorità.

Per i territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del DPR 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463, per il quale il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche quale piano di bacino di rilievo nazionale, i criteri e le disposizioni previsti dal presente decreto si applicano secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti e da specifico protocollo d'intesa tra il Ministro per la transizione ecologica, nella sua qualità di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorità di bacino distrettuali, ed i Presidenti delle Province interessate.

2.3 Fase 3: convalida dell'intervento e assegnazione del punteggio.

L'emissione del parere da parte dell'Autorità è presupposto di procedibilità della richiesta di finanziamento. Qualora l'Autorità esprima parere negativo, l'intervento non può, pertanto, proseguire nell'iter di valutazione. Il medesimo intervento può essere nuovamente valutato a seguito di successive integrazioni tecniche e documentali da parte della Regione con riferimento ai rilievi effettuati dall'Autorità nell'ambito della valutazione di competenza.

Una volta espletata la procedura da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale, la stessa effettua la convalida della scheda ed in automatico il sistema calcola il punteggio dell'intervento, che prende parte alla formazione della relativa Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento.

Per quanto riguarda gli interventi già presenti nel sistema ReNDiS e non finanziati alla data dell'approvazione del presente DPCM, la relativa procedura è illustrata al successivo articolo 4.

2.4 Criteri per la classificazione degli interventi.

I criteri per la determinazione delle priorità di intervento si distinguono in due tipologie e fanno riferimento a parametri relativi a peso, classe, punteggio e valore pesato:



- *criteri comuni*: sono quelli che riguardano i campi delle schede relativi a “localizzazione dell’intervento”, “finanziamento e progetto”, “classificazione dell’area”, “esposizione e vulnerabilità”, che sono comuni alle diverse tipologie di dissesto (alluvione, frana, erosione costiera, valanga, tipologia mista);
- *criterio dell’esistenza di misure di compensazione e mitigazione*: che sono intese a ridurre o a sopprimere l’impatto negativo dell’opera (mitigazione) o a realizzare altre opere che abbiano valenza ambientale non strettamente collegate agli impatti dell’opera principale (compensazione).

I “**criteri**” ai quali associare peso, classe, punteggio e valore pesato, sono i seguenti:

- *Priorità regionale*: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla indicazione fornita dalla Regione: molto elevata (AA); elevata (A); media (M); bassa (B).
 - *Livello della progettazione approvata*: attribuisce rilevanza alla presenza dell’atto di approvazione, ancorché in linea tecnica.
 - *Completamento*: attribuisce rilevanza ad un intervento che costituisce un completamento di un’opera già iniziata ovvero un lotto finale.
 - *Persone a rischio diretto*: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alle persone che sono esposte ad un rischio che minaccia la loro incolumità nell’area d’interesse classificata a rischio “elevato” o “molto elevato” che ricadano in aree perimetrate nella pianificazione di bacino, oppure in aree comprese negli aggiornamenti in corso della pianificazione di bacino o in aree colpite da eventi calamitosi recenti.
 - *Beni a rischio*: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla tipologia dei beni esposti a danno grave.
 - *Parametri caratteristici del fenomeno*: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione a parametri specifici per ciascuna tipologia di fenomeno: tempo di ritorno evento (alluvioni/ valanghe); larghezza della spiaggia residua prospiciente i beni esposti nei tratti a progressivo arretramento negli ultimi 50 anni (erosione costiera - metri)¹; tempo di ritorno mareggiate (inondazioni marine); velocità di movimento (frane).
 - *Quantificazione del danno economico atteso*: presenza in progetto di una stima dell’ammontare del danno economico in mancanza dell’intervento, come indicato nel progetto presentato.
 - *Riduzione percentuale del numero di persone a rischio*: indica l’efficacia dell’intervento ai fini della riduzione percentuale del numero di persone a rischio dopo l’esecuzione dell’intervento.
 - *Criterio dell’esistenza di misure di compensazione e mitigazione*: attribuisce rilevanza ad un intervento in relazione alla presenza di misure di compensazione e mitigazione.
- A ciascuno dei criteri indicati viene associato:

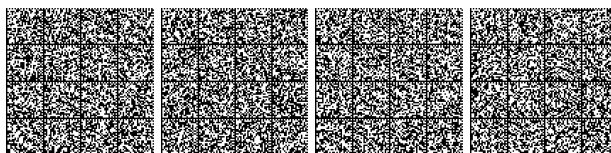
- il peso (valore numerico massimo attribuito a ciascun criterio);
- la classe (definisce un *range* di tipo numerico, qualitativo, fisico);
- il punteggio (valore numerico attribuito a ciascuna classe in relazione al peso);
- il valore pesato (si ottiene dalla seguente formula: $\text{Peso}/\text{Punteggio max} \cdot \text{Punteggio}$)
- Con la somma dei valori pesati relativi a ciascun parametro si otterrà il punteggio complessivo in base al quale gli interventi verranno classificati su base regionale e costituiranno, pertanto, la “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento”.

¹ Per meglio evidenziare gli arretramenti progressivi della linea di riva avvenuti nel tempo, le cartografie o ortofoto storiche da utilizzarsi devono riferirsi a due o tre periodi distanti almeno dieci anni l’uno dall’altro. Per tale scopo possono essere utilizzati anche gli strumenti e le cartografie e ortofoto del Geoportale Nazionale del Ministero della Transizione Ecologica. L’aggiornamento dell’arretramento della linea di riva e la larghezza della spiaggia residua sono rappresentati con idonea documentazione fotografica o ortofotografica riferita al periodo della richiesta di finanziamento



Si riporta di seguito la scheda di attribuzione dei valori descritti ai criteri di selezione:

CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI				
Criterio	Peso	Classe	Punteggio	Valore pesato
Priorità regionale	30	AA	4	30
		A	3	22,5
		M	1	7,5
		B	0	0
Livello di progettazione approvata	10	Progetto Esecutivo	3	10
		Progetto Definitivo	2	6,6
		Progetto di Fattibilità tecnica ed economica	1	3,3
		Studio preliminare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DPCM 14 luglio 2016	0	0
Completamento	10	SI	1	10
		NO	0	0
Persone a rischio diretto	30	$N \geq 1.000$	4	30
		$200 \leq N < 1.000$	3	22,5
		$50 \leq N < 200$	2	15
		$0 < N < 50$	1	7,5
		0 (no stima)	0	0
Beni a rischio danno grave	30	Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative, ecc.)	4	30
		Nucleo abitato		
		Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza		
		Grandi infrastrutture idriche		
		Industrie a rischio incidente rilevante		
	3	Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)	3	22,5
		Altre linee di comunicazione		
		Case sparse		
		Strutture ricettive e di svago		
		Insediamenti produttivi/commerciali		
		Beni culturali		



CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI					
Criterio		Peso	Classe	Punteggio	Valore pesato
			Aree naturali e protette di interesse rilevante	1	7,5
			Altre strutture di interesse pubblico		
			Nessun bene a rischio grave o NO stima	0	0
Parametro caratteristico specifico del fenomeno	Tempo di ritorno alluvioni	30	0<T≤50	4	30
			50<T≤100	3	22,5
			100<T≤200	2	15
			T>200	1	7,5
	Pericolosità valanghe	30	Pericolosità elevata o molto elevata	2	30
			Pericolosità media o moderata	1	15
	Larghezza spiaggia residua prospiciente i beni esposti nei tratti a progressivo arretramento negli ultimi 50 anni (erosione costiera - metri)	30	L≤10	4	30
			10<L≤20	3	22.5
			20<L≤40	2	15
			L>40	1	7.5
	Tempo di ritorno mareggiate (inondazioni marine)	30	0<T≤20	4	30
			20<T≤100	3	22,7
			100<T≤200	2	15
			T>200	1	7,5
	Velocità di movimento (frane)	30	Rapida	2	30
			Lenta	1	15
Quantificazione del danno economico atteso		10	SI	1	10
			NO	0	0
Riduzione percentuale del numero di persone a rischio (valore calcolato come rapporto tra valori stimati ante e post operam)		30	80 ≤ % ≤ 100	5	30
			60 ≤ % < 80	4	24
			40 ≤ % < 60	3	18
			20 ≤ % < 40	2	12
			0 < % < 20	1	6
			0 (no stima)	0	0
Misure di compensazione e mitigazione		5	SI	1	5
			NO	0	0
Attuazione misura di piano (PAI, PGRA o assimilabili)		30	Attua interamente	2	30
			Attua in parte	1	15
			Non attua	0	0

Nella scheda di cui sopra sono ricompresi i punteggi cumulativi che possono essere assegnati, da parte dell'Autorità durante la "Fase 2 – Valutazione", ai precedenti se:

- l'intervento attua in parte una misura di piano (PAI, PGRA): +15 punti;
- l'intervento attua interamente una misura di piano (PAI, PGRA): +30 punti.



In questa fase, l'Autorità darà, altresì, indicazione delle relative misure di piano (PAI, PGRA o assimilabili) che l'intervento concorre a porre in attuazione.

3. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO INTERVENTI

Il procedimento di valutazione degli interventi per i quali è richiesto un finanziamento è strutturato in ulteriori due fasi le cui attività sono eseguite direttamente dal MiTE:

- **Fase 4:** riscontro classificazione degli interventi presentati;
- **Fase 5:** valutazione economica ed appaltistica.

Quando la programmazione avviata dal MiTE sia relativa al finanziamento di tutte le tipologie di interventi di mitigazione del rischio, resta in capo al Soggetto responsabile della programmazione regionale la possibilità di proporre la suddivisione del finanziamento, la cui valutazione è in capo al MiTE, nelle quattro tipologie di interventi (Alluvioni, Frane, Erosione Costiera, Valanghe), in coerenza con la "Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento".

Resta, altresì, in ogni caso in capo al Soggetto responsabile della programmazione regionale la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili fino alla concorrenza del 20% del finanziamento, prescindendo dai punteggi calcolati sulla base degli indicatori, gli interventi da finanziare traendoli comunque dalla "Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento" sulla piattaforma ReNDiS-Web, già validate dall'Autorità di bacino distrettuale. Tali interventi, individuati tra quanti dotati di priorità regionale massima (AA), riguardano situazioni di rischio per le quali la Regione attesta l'urgenza e l'indifferibilità dell'azione di messa in sicurezza.

Si riporta, a titolo meramente esemplificativo, un elenco di casi per i quali si possono rendere necessarie azioni urgenti e indifferibili di messa in sicurezza a causa di:

- fenomeni di dissesto che impediscono la fruibilità di vie di collegamento di piccoli abitati;
- fenomeni di dissesto che minacciano beni ambientali o culturali di interesse rilevante esposti a rischio molto elevato;
- fenomeni di dissesto che minacciano beni per i quali sono in corso intese istituzionali finalizzate al rilancio di attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale;
- fenomeni di dissesto che minacciano strutture o infrastrutture strategiche e per l'economia locale.

3.1 Fase 4: riscontro classificazione degli interventi presentati

Il Ministero della Transizione Ecologica, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunica alle Regioni l'avvio della programmazione degli interventi, se del caso specificandone eventuali particolari tipologie, chiedendo al Soggetto responsabile della programmazione regionale di presentare una relativa proposta di interventi. Acquisite le proposte di interventi, il MiTE procede alla verifica che le liste di interventi presentati dal Soggetto responsabile della programmazione regionale rispettino la graduatoria presente in ReNDiS.



Gli interventi eventualmente non inclusi nella proposta presentata dal Soggetto responsabile della programmazione regionale benché risultanti prioritari secondo il punteggio ReNDiS nella “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento”, aventi importo compatibile con le risorse finanziarie rese disponibili (tenuto conto della riserva nel limite del 20% del finanziamento di cui all’art. 3) oltreché riconducibile alle eventuali tipologie previste, si intendono come ritirati da parte della Regione e, pertanto, se ne produce la cancellazione dalla “Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento” e la contestuale archiviazione in un apposito elenco permanente delle “Proposte progettuali ritirate”. È fatta salva la possibilità, da parte del Soggetto responsabile della programmazione, di riproporre l’intervento.

In questa fase il MiTE verifica anche eventuali sovrapposizioni degli interventi proposti dal Soggetto responsabile della programmazione regionale con quelli relativi ad altri programmi di finanziamento, anche di altre amministrazioni statali, nonché verifica la presenza:

- a. di interventi riconducibili alle eventuali tipologie previste;
- b. di eventuali interventi, di importo complessivo fino al 20% del riparto regionale, individuati nell’ambito della graduatoria delle istanze dalle Regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto a prescindere dai punteggi complessivi, caratterizzati da priorità regionale massima (AA) e da documentata urgenza e indifferibilità dell’azione di messa in sicurezza;
- c. di interventi integrati presenti nell’ambito della graduatoria delle istanze o tra gli interventi individuati dalle Regioni di cui al punto precedente, il cui importo complessivo sia compatibile con quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 164/2014.

La lista degli interventi individuati dal Soggetto responsabile della programmazione regionale nell’ambito del suddetto importo complessivo fino al 20% del riparto regionale al di fuori dell’ordine di priorità su ReNDiS, con la relativa attestazione di urgenza e indifferibilità e allegata documentazione, è caricata sul sistema ReNDiS, per la verifica a campione da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

3.2 Fase 5: valutazione economica ed appaltistica

- Criterio dell’adeguatezza tecnico-economica

È teso ad accertare che, in relazione all’istanza di finanziamento proposta, siano stati inseriti sul sistema ReNDiS, dalla Regione o dal soggetto dalla medesima incaricato, gli elaborati tecnico-economici di progetto comprendenti il CUP ed i relativi cronoprogrammi tecnici-finanziari, i quadri economici e le stime dei lavori da eseguire.

In particolare, il cronoprogramma tecnico – finanziario, da allegare alla documentazione richiesta, per essere ritenuto valido deve essere firmato dal RUP, ovvero dal soggetto responsabile ai fini dell’attuazione dell’intervento.

Si riporta, in tabella 1, il modello del cronoprogramma tecnico – finanziario da inserire nell’apposita sezione del sistema ReNDiS ai fini della valutazione dell’intervento.

I tempi indicati dal cronoprogramma decorrono dall’effettiva erogazione del finanziamento.

Le attività delle fasi 4 e 5 sono eseguite dal Ministero della Transizione Ecologica, entro 60 giorni dalla data di invio della lista di interventi da parte del Soggetto responsabile della programmazione regionale. Al fine di richiedere eventuali integrazioni il MiTE può assegnare



alla Regione un termine non superiore a 15 giorni per le integrazioni/chiarimenti richiesti, prorogando conseguentemente di un periodo, non superiore a 15 giorni la scadenza della fase di valutazione di propria competenza.

A seguito dei rilievi effettuati dal MiTE, l'eventuale richiesta di integrazione documentale relativa agli elaborati economici e cronoprogramma, laddove non inficino le caratteristiche e gli effetti dell'opera, non comportano la decadenza della convalida dell'Autorità.

Il mancato rispetto delle tempistiche di integrazione di cui sopra comporta che i relativi interventi non vengono valutati. In tal caso, nell'ambito di un aggiornamento della lista di interventi che il Soggetto responsabile della programmazione regionale deve presentare nel termine di 15 giorni, questi ultimi devono essere sostituiti, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità stabilite dalla "Graduatoria Regionale delle Richieste di Finanziamento".

4. FASE TRANSITORIA

Le proposte di finanziamento già presenti nel sistema ReNDiS e non finanziate alla data dell'approvazione del presente DPCM, perdono la validazione acquisita precedentemente. Le Regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del MiTE degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, procedono all'aggiornamento dei dati al fine di uniformarsi ai campi obbligatori richiesti dalla "nuova scheda istruttoria". Una volta avvenuta la corretta compilazione delle informazioni tecniche ed amministrative, nonché dei file relativi agli elaborati tecnici e documentazione economica/amministrativa necessari per le successive valutazioni dell'Autorità di bacino distrettuale, la richiesta di finanziamento può essere validata dalla Regione e può passare alla Fase 2.

Il mancato aggiornamento dei dati richiesti dai campi obbligatori, entro i termini previsti, si intende come ritiro dell'istanza a suo tempo presentata da parte della Regione e, pertanto, produce la cancellazione dal database ReNDiS-web delle richieste già presentate.

Nelle more dell'adeguamento del sistema ReNDiS-web alle previsioni del presente decreto, le Regioni provvedono:

- ad inserire le nuove proposte di finanziamento, secondo i campi obbligatori richiesti dalla "nuova scheda istruttoria", in un apposito "gruppo provvisorio" dell'area istruttoria ReNDiS specificamente riservato;
- ad avviare l'aggiornamento dei dati relativi alle proposte di finanziamento già presenti nel sistema ReNDiS al fine di uniformarsi ai campi obbligatori richiesti dalla "nuova scheda istruttoria" prima di spostare le proposte medesime nel suddetto "gruppo provvisorio".

Le indicazioni sulle modalità operative che, durante il periodo transitorio, devono essere utilizzate per le tipologie di comunicazioni eventualmente non ancora implementate nel sistema, sono fornite e progressivamente aggiornate attraverso la pagina di login della piattaforma ReNDiS.

5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Nel sistema ReNDiS devono essere inseriti, a cura del Soggetto responsabile della programmazione o dei soggetti dal medesimo incaricati, i dati di carattere tecnico, ambientale, geografico e finanziario degli interventi finanziati. Se l'intervento costituisce misura di PGRA, le informazioni di attuazione sono collegate alla sezione "Monitoraggio PGRA" presente nella piattaforma ReNDiS.



È fatto altresì obbligo ai Commissari di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014 e all'art. 7, comma 2, del D.L. 133/2014, di aggiornare tempestivamente la piattaforma ReNDiS con gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e con lo stato di avanzamento degli interventi finanziati.

L'insieme delle suddette attività di inserimento di dati, frequentemente aggiornati da parte dei Commissari, costituisce un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati che viene utilizzato dal MiTE ai fini delle verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi di mitigazione del rischio idrogeologico.

In caso di mancata pubblicazione dei bandi di gara degli interventi programmati entro i tempi previsti dai cronoprogrammi tecnico/finanziari di cui alla Fase 5, corrispondenti ad un importo complessivo superiore all'80% del programma regionale, si provvede nella successiva programmazione ad una decurtazione delle risorse spettanti alla Regione per un valore pari al 3% dell'importo del programma regionale assegnato nella programmazione precedente.

L'importo complessivo desunto da tale decurtazione viene riassegnato, in eguale misura nella programmazione successiva, alle Regioni che hanno pubblicato i bandi di gara degli interventi programmati entro i tempi previsti dai cronoprogrammi tecnico/finanziari di cui alla Fase 5 per almeno 80% dell'importo del programma regionale.

6. CATALOGO ESEMPLIFICATIVO DI INTERVENTI INTEGRATI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA E RECUPERO DEGLI ECOSISTEMI E DELLA BIODIVERSITÀ (EX COMMA 2, ART. 7 L. 164/2014)

Per gli "interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità", occorre che le opere previste tengano conto delle seguenti condizioni:

- a) conseguire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione, attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell'alveo di piena sulla base dei livelli massimi ammissibili per i singoli tratti e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale;
- b) ridurre il rischio connesso a fenomeni di instabilità plano-altimetrica degli alvei fluviali, mediante il recupero di configurazioni morfologiche dell'alveo all'interno di assegnate condizioni di equilibrio dinamico, rispetto alle quali sono dimensionati i sistemi di protezione dai processi fluviali di piena erosione e trasporto;
- c) incrementare la biodiversità attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale, anche con finalità di miglioramento della funzionalità idraulica del sistema fluviale connessa all'incremento della capacità di laminazione dell'alveo, alla riduzione della tendenza alla canalizzazione dipendente dalle opere idrauliche e dall'occupazione antropica di parte dell'alveo di piena, a favorire il trasporto solido fino alla costa.

Si riporta a seguire, a titolo meramente esemplificativo, un catalogo di azioni dirette alla riqualificazione integrata dei corsi d'acqua.

Ripristino morfologico

- Eliminazione/arretramento degli argini per riconnettere il corso d'acqua alla piana alluvionale;
- ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale;



- interventi per l'aumento diffuso della scabrezza in alveo;
- riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo;
- recupero della sinuosità;

Interventi naturalistici

- forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi;
- riconnessione di forme fluviali relitte;
- riattivazione, riapertura e riqualificazione di lanche e rami abbandonati;

Riduzione dell'artificialità

- risagomatura e forestazione argini di golena che non hanno più funzionalità di difesa idraulica;
- rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie al fine di favorire il trasporto solido fino alla costa;
- rimozione di tombinamenti;

Gestione sedimenti

- aumento dell'apporto dei sedimenti dalle sponde o dai versanti verso la costa;
- costruzione di strutture trasversali per favorire il trattenimento di sedimenti e rialzare il livello dell'alveo dove si registra un eccessivo incassamento dell'alveo;
- ripascimenti con immissione di sedimenti in alveo per incrementare il trasporto solido.

Equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e bilanci del trasporto solido

I progetti devono essere accompagnati da adeguate valutazioni sul trasporto solido. Elementi fondamentali per la valutazione del trasporto e, in particolare, per la taratura dei modelli di simulazione numerica applicati sono la disponibilità nel tempo di rilievi topografici di sezioni trasversali e la conoscenza dei quantitativi di materiale inerte estratto in passato dagli alvei. Pertanto, le grandezze fornite dall'applicazione del modello di trasporto solido devono comprendere almeno:

- la valutazione dell'andamento temporale dei volumi di erosione/trasporto/deposito per settori elementari dei tratti di corso d'acqua oggetto di studio;
- l'andamento temporale delle modificazioni geometriche delle sezioni trasversali;
- l'evoluzione temporale del profilo di fondo.

Ambito costiero marino

Ricostruzione di cordoni dunali e delle zone umide litoranee.

7. SCHEDA PER PROPOSTE INTERVENTI

Si riporta di seguito la "Scheda per istanza di finanziamento interventi" da compilare sulla piattaforma ReNDiS.

Per la tipologia mista la scheda andrà compilata riferendosi al tipo di fenomeno prevalente.

La compilazione di tutti i campi della scheda risulta obbligatoria per poter procedere con la validazione della scheda da parte delle Regioni e delle Provincie Autonome.



SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI					
Sezione	Obblig.	Denominazione Campo		Descrizione - codifica - formato	
A	Anagrafica Intervento	x	A1	Codice istruttoria ReNDiS	Codice univoco assegnato in automatico dal sistema
			A2	Progetto quadro di riferimento	Se l'intervento è in relazione con un più vasto "Progetto Quadro" già caricato nel ReNDiS, indicare il corrispondente codice istruttoria
		x	A3	Categoria intervento	Categoria dell'intervento: a) interventi ordinari, b) interventi integrati
			A4	Area vasta di riferimento	Denominazione dell'area vasta a cui fa riferimento il progetto
		x	A5	CUP	Indicare il codice CUP - anche provvisorio - attribuito al progetto nell'ambito del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
		x	A6	Titolo intervento	Titolo sintetico dell'intervento
		x	A7	Descrizione	Breve descrizione finalità e tipologia delle opere in progetto
			A8	Soggetto richiedente	Ente che ha presentato inizialmente la proposta di intervento (indicare tipologia e denominazione)
		x	A9	RUP	Nome e Cognome del RUP
			A10	Codice locale	Eventuale altro codice precedentemente utilizzato per identificare il progetto
B	Localizzazione opere		B1	Area metropolitana o altro ambito territoriale di riferimento	Indicare, ove previsto, a quale ambito territoriale fa riferimento l'intervento.
		x	B2	Provincia	Indicare una sola Provincia; per interventi che ne coinvolgono più d'una indicare solo quella considerata "primaria".
		x	B3	Comune	Indicare il Comune interessato dall'intervento; per interventi che ne coinvolgono più d'uno indicare per primo quello considerato "primario".
		x	B4	Località	Indicare la/le località interessate (preferibilmente toponimo IGM); il campo può essere anche utilizzato per specificare ulteriori Province oltre alla "primaria"
		x	B5	Autorità di bacino distrettuale	Indicare l'Autorità di bacino distrettuale
		x	B6	Unità di gestione	Indicare l'unità di gestione (Unit of management - UOM- corrispondente all' ex AdB)
		x	B7	Posizione geografica	Indicare, utilizzando l'interfaccia geografica del sistema, la posizione baricentrica delle opere o (dove significativi alla scala indicativa 1:25.000) i punti corrispondenti alle principali opere del progetto.



SCHEMA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI				
Sezione	Obblig.	Denominazione Campo		Descrizione - codifica - formato
C	Finanziamento & progetto	x	C1	Importo globale dell'intervento
		x	C2	Importo richiesto
		(x)	C3	Altre risorse - Cofinanziamento bilancio regionale
		(x)	C4	Altre risorse - FSC regionale
		(x)	C5	Altre risorse - Fondi comunitari
		(x)	C6	Altre risorse - Altre fonti
		x	C7	Modalità di appalto
		x	C8	Appalto integrato
			C9	Acquisizione autorizzazioni
			C10	Procedure di esproprio
		x	C11	Livello della progettazione ed approvazioni
			C12	Stralcio funzionale (Si/No)
		x	C13	Completamento (Si/No)
		x	C14	Cantierabilità
		x	C15	Caricamento file progetto (Si/No)
		x	C16	Cronoprogramma
		x	C17	Importo opere accessorie
		(x)	C18	Dichiarazione copertura costi



SCHEMA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI					
Sezione		Obblig.	Denominazione Campo		Descrizione - codifica - formato
				opere accessorie eccedenti	eccedenti il 10% del finanziamento statale richiesto (SI/NO))
		(x)	C19	Eventuali interventi di mitigazione / compensazione ambientale	SI/NO se si indicare l'importo corrispondente (non obbligatorio per la categoria degli interventi integrati)
D	Classificazione area	x	D1	Tipologia del dissesto	Alluvione, Frana, Costiero (eventualmente inondazione o erosione), Valanga, Misto; in caso di misto specificare quale è il prevalente
		x	D2	Rischio PAI/PGRA	Classe di rischio dell'area correlata all'intervento; riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI/PGRA, Piano Straordinario o altro piano
		x	D3	Pericolosità PAI/PGRA	Classe di pericolosità dell'area correlata all'intervento; riportare il codice e la descrizione adottati nel PAI/PGRA, Piano Straordinario o altro piano
		x	D4	Strumento di pianificazione	Indicare tipologia e denominazione completa del piano vigente da cui risulta la perimetrazione dell'area correlata all'intervento
			D5	Area critica non perimetrata	Per i casi non perimetrati nei Piani riportare una sintetica descrizione degli elementi per cui viene riferita la criticità dell'area
			D6	Area colpita da eventi recenti	Compilare nel caso di zone interessate da fenomeni calamitosi recenti indicandone anche la data
		x	D7	Priorità regionale	Riportare la classe di priorità assegnata dalla Regione sulla base della valutazione degli elementi tecnici effettuata in fase istruttoria. Utilizzare la codifica: B=Bassa - M=Media - A=Alta - AA=Molto Alta
E	Esposizione e vulnerabilità	x	E1	Stima persone a rischio (Si/No)	SI/NO
		(x)	E1a	Persone a rischio diretto	Numero di persone esposte a rischio (incolumità) nell'area di influenza dell'intervento proposto (obbligatorio qualora E1 è uguale a SI)
		(x)	E1b	Persone a rischio indiretto	Indicare "Si" solo se è possibile fornire il dettaglio per i campi sottostanti
		(x)	E1c	Persone a rischio perdita abitazione	Per ciascuna tipologia, se presente, indicare il grado di danno previsto:
		x	E2	Informazioni sui beni esposti (Si/No)	G=grave (danno strutturale o perdita totale); M=medio (danno funzionale); L= lieve (danno a componenti accessorie, dotazioni e finiture che non compromette l'utilizzo funzionale); D=danno generico (non valutato)
		(x)	E2a	Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative, ecc.)	N.B. Non compilare se la tipologia non è presente o non esposta a rischio



SCHEMA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI				
Sezione	Obblig.	Denominazione Campo		Descrizione - codifica - formato
	(x)	E2b	Nucleo abitato	
	(x)	E2c	Linee di comunicazione strategiche come individuate nei piani di emergenza di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza	
	(x)	E2d	Case sparse	
	(x)	E2g	Lifelines (elettrodotti, acquedotti, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)	
	(x)	E2h	Grandi infrastrutture idriche	
	(x)	E2i	Altre linee di comunicazione, altre linee ferroviarie)	
	(x)	E2l	Beni culturali	
	(x)	E2m	Aree naturali e protette di interesse rilevante	
	(x)	E2n	Altre strutture di interesse pubblico	
	(x)	E2o	Strutture ricettive e di svago	
	(x)	E2p	Insedimenti produttivi e commerciali	
	x	E3	Riduzione percentuale persone a rischio post-intervento da progetto	Riportare la percentuale di riduzione delle persone a rischio che si stima possano determinarsi a seguito della realizzazione dell'intervento
	x	E4	Informazioni sui beni esposti post-intervento	Riportare le stesse informazioni di cui al campo E2, con riferimento alle condizioni che si stima possano determinarsi a seguito della realizzazione dell'intervento
	x	E5	Classe caratteristica del fenomeno	Indicare la classe corrispondente al fenomeno che si intende prevenire con l'intervento, utilizzando il parametro specifico richiesto per ciascuna tipologia



SCHEDA TIPO PER PROPOSTA INTERVENTI					
Sezione	Obblig.	Denominazione Campo		Descrizione - codifica - formato	
					di fenomeno: tempo di ritorno evento (alluvioni/valanghe); larghezza spiaggia tra la linea di riva e i beni esposti nei tratti a progressiva erosione negli ultimi 50 anni (erosione costiera - metri); tempo di ritorno mareggiate (inondazioni marine); velocità di movimento (frane).
	x	E6	Quantificazione del danno economico atteso		SI/NO se si indicare l'importo corrispondente
F	Caratterizzazione del fenomeno di dissesto		F1	Area dissesto ante operam	Uno o più poligoni che costituiscono l'involuppo delle superfici direttamente interessate dal dissesto e dalla sua potenziale evoluzione in assenza dell'intervento. I dissesti da prendere in considerazione sono tutti e soltanto quelli con i quali le opere in progetto interagiscono. I poligoni vanno individuati in formato digitale e georeferenziati.
			F2	Classificazione del dissesto	Indicare la/le categorie del dissesto oggetto dell'intervento utilizzando la classificazione adottata nel ReNDiS.
			F3	Area elementi esposti ante operam	Uno o più poligoni che racchiudono gli elementi a rischio ritenuti significativi in relazione alle aree di dissesto definite nel progetto. L'area va individuata in formato digitale e georeferenziato, con associata una tabella attributi che riporti la/le tipologie di elementi contenuti, utilizzando la classificazione adottata nel ReNDiS e coerentemente con le informazioni già riportate nella sezione E della scheda
			F4	Area dissesto post operam	Riportare le stesse informazioni di cui al campo F1 facendo riferimento alla situazione che si stima possa essere conseguita a seguito della realizzazione delle opere previste dal progetto.
			F5	Area elementi esposti post operam	Riportare le stesse informazioni di cui al campo F3 facendo riferimento alla situazione che si stima possa essere conseguita a seguito della realizzazione delle opere previste dal progetto.
G	Caratterizzazione delle opere in progetto		G1	Area interessata dalle opere	Uno o più poligoni che rappresentano le superfici direttamente interessate dalle opere o dal loro involucro. Ciascun poligono può inglobare una o più opere in funzione del livello di dettaglio del progetto. I poligoni vanno individuati in formato digitale e georeferenziati.
			G2	Classificazione delle opere	Indicare la/le categorie di opere previste nell'intervento utilizzando la classificazione adottata nel ReNDiS.
			G3	Altre caratteristiche delle opere	Altre caratteristiche significative, dimensionali, numeriche o tipologiche.



Tabella 1

Form cronoprogramma:

Titolo intervento:		
Ente richiedente:		
Codice ReNDiS:		
Importo:		
	Mesi previsti	Fabbisogno economico per annualità
Approvazione progetto di fattibilità		Anno 1 € xxxx
Approvazione progetto definitivo		Anno 2 € xxxx
Approvazione progetto esecutivo		Anno 3 € xxxx
Pubblicazione bando di gara		...
Aggiudicazione lavori		Anno X € xxxx
Consegna lavori		TOTALE € xxxx
Ultimazione lavori con rilascio Atto (collaudo o certificato)		

